

# Frontalieri: riconfermato il rientro giornaliero

## “Piccolo” accordo ai tempi del Covid-19



**Marco Bernasconi**  
PhD, Professore SUPSI



**Francesca Amaddeo**  
Avvocato, Dottoressa di ricerca in Diritto dell'Unione Europea e Ordinamenti Nazionali presso l'Università degli Studi di Ferrara, Ricercatrice del Centro competenze tributarie della SUPSI

**Disclaimer:** Articolo pubblicato il 22.06.2020 sulla rivista *IlFederalista.ch*

Quando ormai le speranze sembravano sfumare, il 20 giugno ci ha piacevolmente sorpreso con la notizia della firma di un Accordo amichevole tra Svizzera ed Italia sulla tassazione dei frontalieri nel periodo Covid-19.

L'incontro tra il consigliere federale Ignazio Cassis e il ministro degli Esteri Luigi di Maio sembrava l'ennesimo incontro di circostanza tra i due Paesi, privo di seguito. Ed, invece, ecco un primo segnale di dialogo.

Il documento conciso alla vista e dai contenuti apparentemente semplici, rivela elementi essenziali su cui da tempo si discute. In linea con le raccomandazioni della comunità internazionale e al pari di quanto accordato con Francia e Germania, le regole restano quelle di sempre. L'Accordo sui frontalieri del 1974 si applica anche in una circostanza particolare come quella della recente pandemia: la Svizzera mantiene il suo diritto esclusivo di imporre alla fonte i lavoratori residenti in Italia, nella fascia di confine, versando, annualmente, il 38,8% di quanto prelevato a titolo di compensazione finanziaria ai Comuni italiani di frontiera.

Non importa che il lavoratore frontaliere, per più giorni consecutivi, non abbia fatto rientro giornaliero presso il proprio Stato di residenza in costanza di Covid-19 stanti le stringenti misure adottate da entrambi i Paesi.

Diversamente da quanto accordato con altri Paesi confinanti, sempre in ambito di frontaliere, manca con l'Italia la previsione di una soglia di giorni durante i quali è concesso al frontaliere di non rientrare al proprio domicilio per esigenze di diversa natura (familiari e/o professionali). Dal tenore letterale del documento, tuttavia, si ritiene di estendere tale regime straordinario a tutto il periodo di vigenza dell'Accordo del 20 giugno, ossia dal 24 febbraio al 30 giugno.

La valenza retroattiva dell'Accordo sembra d'obbligo, giungendo, infatti, a dieci giorni dalla scadenza prevista. Ciò comporta che l'autorità italiana non potrà avanzare alcuna pretesa impositiva sui redditi percepiti dai frontalieri residenti nella Penisola che

durante la pandemia siano stati costretti a restare a casa seppur stipendiati da un datore di lavoro svizzero. Allo stesso modo, devono ritenersi legittimi i prelievi alla fonte operati da parte dei datori di lavoro elvetici. Tutto rimane, quindi, com'era. Nessun dubbio in merito al dovuto versamento dei ristorni del prossimo anno relativi alle imposte del 2020.

Detto questo, non è possibile tralasciare quelli che sono le reali chiavi di volta di questo accordo. Per diverso tempo, si è discussa la possibilità di denunciare l'Accordo dei frontalieri vista la lunga *impasse* tra Svizzera ed Italia sul tema. La questione, tuttavia, era assai più ampia: era possibile disdire l'Accordo del 1974 senza comportare la caduta anche della Convenzione contro le doppie imposizioni italo-svizzera? L'interrogativo poneva problemi non solo giuridici, ma politici ed economici imprescindibili. Più volte, infatti, la Confederazione ha ribadito che occorre mantenere dei buoni rapporti con l'Italia. Quindi?

L'Accordo del 1974 viene richiamato espressamente all'art. 15 della Convenzione italo-svizzera, sicché, come il Centro competenze tributarie della SUPSI ha sempre sostenuto, doveva considerarsi parte di questa. I due atti sono inscindibilmente connessi. A riprova di ciò, l'odierno accordo amichevole non richiama le disposizioni dell'Accordo stesso, bensì la procedura amichevole sancita dalla Convenzione all'art. 26, par. 3 e l'applicazione dell'art. 15 (par. 1 e 4) sull'imposizione del reddito dei lavoratori.

La cosa più importante, tuttavia, è che per la prima volta i due Paesi danno per assodato il criterio del rientro giornaliero alla propria abitazione per definire il frontaliere. Il concetto, infatti, non era mai stato chiarito in un documento ufficiale: ne era emerso un disegno nei dibattiti parlamentari italiani (l'on. Marchetti lo espresse nel 1975), di fatto confermato con la riduzione della platea dei frontalieri nel Processo Verbale di Roma-Lugano (7-8 luglio 1985). Certo, seppur con un ritardo di oltre quarant'anni, finalmente sembra chiarito il concetto di frontaliere. Potrebbe essere questo lo spunto per riprendere le trattative interrotte ormai da troppo tempo.